	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

## **PARTE GENERALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**




FORMA FUTURO Soc.Cons.r.l. Sede Legale: Via La Spezia n° 110 – 43125 Parma – PR

Tel. 0521/985866 Fax 0521/982713 [info@formafuturo.it](mailto:info@formafuturo.it) [www.formafuturo.it](http://www.formafuturo.it)

Cod. Fisc. e P. IVA: 02020330342 - C.C.I.A.A. 204947

Altre sedi: Fidenza (PR) Via Gobetti n° 2 – Tel. 0524/82786 – Fax 0524/523852


Fornovo di Taro (PR) Via Nazionale n° 8 – Tel. 0525/3396 – Fax 0525/39219

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI


REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 26.04.2023	Prima emissione
01 / 10.07.2023	Seconda emissione su adeguamento Whistleblowing ex d.lgs. 24/2023
02/ 20.01.2026	Terza emissione su aggiornamento catalogo reati 231 e aggiornamento assetto organizzativo anche a seguito della modifica dello Statuto (v.si delibera RER n. 201/2022 e determina dirigenziale n. 12957/2024, e ss.mm.ii, con riferimento all'ambito di accreditamento "Istruzione e formazione professionale" e al mantenimento dell'accreditamento).

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: <b>MOG231</b> REV.: <b>02</b> DATA: 20/01/2026	Direttore Generale  Firma: Mirco Potami	Consiglio di Amministrazione (CdA)  Firma: Roberto Garbi


	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

## INDICE

<b>1</b>	<b>TERMINOLOGIA</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b>	<b>6</b>
2.1	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI	6
2.2	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	10
2.3	IL CATALOGO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001	11
2.4	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	26
<b>3</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ'</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>ADOZIONE DEL MODELLO</b>	<b>27</b>
4.1	OBIETTIVI PERSEGUITI DA FORMA FUTURO CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	28
4.2	MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO	29
4.3	STRUTTURA DEL MODELLO	29
4.4	CODICE ETICO	30
4.4.1	PRINCIPI ETICI GENERALI	31
4.5	ATTIVITÀ SENSIBILI	32
4.5.1	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI ED AI PROCESSI STRUMENTALI	32
4.6	STRUTTURA ORGANIZZATIVA/ORGANIGRAMMA	32
4.6.1	SISTEMA DELLE PROCURE, DELEGHE E DEI POTERI	34
<b>5</b>	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>35</b>
5.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
5.2	COMPOSIZIONE DELL'ODV	37
5.3	DURATA IN CARICA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA	38
5.4	RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA	39
5.5	CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	39
5.6	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	40
5.7	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	40
5.8	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV)	42
5.9	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
5.10	FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
5.11	FLUSSI ORDINARI ALL'ODV	44
5.12	CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (SISTEMA WHISTLEBLOWING)	45
<b>6</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>46</b>

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026


6.1 CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI	47
6.2 MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	47
6.3 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	48
6.4 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	48
<b>7 ATTIVITÀ DI INFO-FORMAZIONE</b>	<b>49</b>

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

## 1 TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività sensibile:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MODELLO; è un mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, direttori, quadri, dipendenti verso gli azionisti, i collaboratori interni ed esterni, i clienti, fornitori, enti pubblici, ecc.;
- **Corruzione attiva:** offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un P.U. (Pubblico Ufficiale) o privato;
- **Corruzione passiva:** accettare la richiesta da o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un P.U. o privato;
- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella G.U. n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, direttori, sindaci, dipendenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento della sua attività;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Ente a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo a presidio del rischio;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, e sull'aggiornamento dello stesso;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i funzionari e i soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026


- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, o i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale: Direttore (D);
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società;
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico al fine di prevenire la realizzazione dei Reati;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal MODELLO, ossia negli specifici protocolli ivi richiamati, al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del MODELLO e del Codice Etico;
- **Società o Impresa o Ente:** *Forma Futuro*;
- **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale Personale/Terze parti aventi un rapporto di lavoro con un'organizzazione – sia pubblica sia privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima.

## 2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

In base alla Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, al fine di adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per i reati presupposto espressamente previsti dal Decreto, commessi, nell'interesse o a vantaggio degli Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i c.d. soggetti in "posizione apicale" o, semplicemente, "apicali", art. 5, comma 1, lett. a), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i preposti a sedi secondarie, nonché i soggetti delegati dall'organo amministrativo ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in "posizione subordinata" o, semplicemente, "subordinati", art. 5, comma 1, lett. b), decreto 231). In particolare, nella categoria dei soggetti in posizione subordinata possono essere fatti rientrare tutti coloro che eseguono le decisioni adottate dai vertici dell'ente, tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali ad esempio i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti.

Va precisato che la responsabilità dell'ente sorge solo qualora il fatto di reato sia stato commesso da uno dei soggetti suindicati, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Pertanto, l'ente non risponde se tali soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, come testualmente disposto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001.


La responsabilità amministrativa dell'Ente non si sostituisce alla responsabilità penale personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, bensì si aggiunge ad essa.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato e consente di colpirne il patrimonio. Il fine è determinare la cura di un controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

### ***Delitti tentati***

Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento, in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 del Decreto, la responsabilità amministrativa è esclusa quando è l'Ente stesso ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione dell'irrogazione di sanzioni si giustifica, in questo caso, in forza dell'interruzione del rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

### ***Apparato Sanzionatorio***

Il Decreto 231, all'art. 9, prevede a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le seguenti tipologie di sanzioni:

I. Sanzione pecuniaria: in caso di condanna dell'Ente, viene sempre applicata ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento né superiore a mille, di importo variabile tra un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00. Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il Giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria: in particolare, la riduzione può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati;

II. Sanzione interdittiva: si applica in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo se espressamente prevista per il reato per cui si procede e purché ricorra una delle seguenti condizioni:


- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma in quest'ultimo caso solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un Commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni dell'art. 15 del Decreto.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

**III. Confisca:** sempre disposta con la sentenza di condanna, consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

**IV. Pubblicazione della sentenza:** in uno o più giornali indicati dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale.

Il Decreto ha previsto, nella sezione IV, artt. 45 e ss., l'applicazione delle misure cautelari in capo all'Ente. In particolare:


- il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose per cui è consentita la confisca;
- il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Va precisato che, nelle ipotesi di tentata commissione dei delitti sanzionati dal Decreto, l'importo delle sanzioni pecuniarie viene ridotto da un terzo alla metà e la durata delle sanzioni interdittive viene ridotta da un terzo alla metà.

#### ***Reati commessi all'estero***

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, qualora sussistano i seguenti presupposti:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede già nei confronti dell'Ente;
- il reato deve essere commesso all'estero da soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- devono sussistere le condizioni di procedibilità di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

## **2.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE POSSIBILE ESISTENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, con particolare riferimento ai reati commessi da soggetti in posizione apicale, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).


Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da soggetti in posizione subordinata, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e che, in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato.

Rispetto ai reati dei vertici, per i quali il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità, il corretto funzionamento di un Modello idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà necessario provare che il reato è stato commesso

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

eludendo fraudolentemente il Modello. In questo caso, l'ente dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non dipende da una propria "colpa organizzativa".

Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione, pur non costituendo, allo stato, un obbligo giuridico, si configura come l'unico strumento a disposizione dell'Ente al fine di andare esente alla responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al d.lgs. 231/2001.


### **2.3 IL CATALOGO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (c.d. reati presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In seguito, per effetto di provvedimenti normativi successivi, la responsabilità dell'Ente è stata estesa anche ad altre, numerose, fattispecie di reato.

L'elencazione dei reati previsti dal Decreto 231 è soggetta a continua evoluzione, integrazione e modifica.

All'oggi, comprende i seguenti reati:

- 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, dal d.lgs. n. 75/2020, dalla L. n. 25/2022, dal D.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 conv. con modd. dalla L. n. 133/2019, dalla L. n. 238/2021 e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90]
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017]

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)** [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015, L. 3/2019, D.L. n. 76/2020 conv. con modd. dalla L. n. 120/2020, d.lgs. n. 75/2020, D.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, e Legge 9 agosto 2024, n. 114]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

**7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017, dalla L. n. 3/2019 e dal d.lgs. 19/2023]

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003, modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018]

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

**10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016, d.lgs. n. 21/2018 e L. n. 238/2021]


**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, si veda anche l'art. 187 quinquies TUF, modificato dal d.lgs. n. 107/2018 e dalla L. n. 238/2021]

**12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

**13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014, d.lgs. 90/2017 e d.lgs. n. 195/2021]

**14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 184/2021, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, e modificato dal D.L. 2 marzo 2024, conv. con modd. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. Legge PNRR 4)]

**15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93, dal D.L. 16 settem-

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

bre 2024, n. 131, conv. con modd. dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, e dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132]

**16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

**17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con modd. dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147]

**18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

**19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

**20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

**21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, conv. con modd. dalla L. n. 157/2019, modificato dal d.lgs. n. 75/2020 e dal D.lgs. n. 156/2022]

**22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal d.lgs. n. 75/2020, modificato dal D.lgs. n. 156/2022 e dal D.lgs. n. 141/2024]

**23. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022, modificato dalla L. 8 febbraio 2024, n. 6]

**24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

**25. Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82]


**26. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

**27. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)** [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Fin qui, l'elenco del catalogo dei reati presupposto richiamati dal D.lgs. 231 del 2001 e ss. modifiche.

Fatti salvi gli ulteriori e specifici approfondimenti contenuti nella Parte Speciale del presente Modello, si richiamano, qui di seguito, le singole fattispecie di reato del suddetto elenco:

***Articolo 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.***

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026


Tale articolo, modificato dalla L. n. 161/2017, D.lgs. n. 36/2018, L. n. 3/2019, D.lgs. n. 75/2020, Legge n. 25/2022, D.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica ai danni dello Stato (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

***Articolo 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.***

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, entrata in vigore il 1° luglio 2004), che ha introdotto i reati informatici nella categoria dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti. L'art. 24 bis, d.lgs. n. 231/01, modificato dai D.lgs. n. 7/2016 e 8/2016, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dalla Legge n. 238/2021, dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133).

**Articolo 24-ter – delitti di criminalità organizzata.**

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, modificato dalla L. n. 69/2015, L. n. 236/2016, D.lgs. n. 202/2016 e L. n. 103/2017, individuando i seguenti reati:


- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

**Articolo 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione.**

Questo articolo è stato modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 27 maggio 2015, n. 69, legge 9 gennaio 2019, n. 3, D.L. n. 76/2020, d.lgs. n. 75/2020 e D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020, dal D.lgs. n. 156/2022, dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 e prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- peculato (art. 314, limitatamente al comma 1, c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili, c.d. peculato per distrazione (art. 314-bis c.p.), solo se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea;



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- concussione (art 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art 322, commi 1 e 3, c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

***Articolo 25-bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.***


Questo articolo è stato aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art.15), modificato dal d.lgs. 125/2016, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

***Articolo 25-bis.1. – delitti contro l'industria e il commercio.***

L'articolo, aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009, prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:




	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

**Articolo 25-ter – reati societari.**

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005 n. 262. L'art. 1, L. n. 190/2012, ha introdotto il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'art. 2635, co.3, c.c. Successivamente, l'art. 25 ter del decreto 231 è stato modificato dal d.lgs. 39/2010, dalla L. n. 69/2015, dal d.lgs. 38/2017, dalla L. n. 3/2019, dal d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (che estende la punibilità dell'ente anche in relazione a illeciti previsti non solo dal codice civile, ma anche "da altre leggi speciali", e introduce un nuovo reato presupposto). Sono previste le seguenti fattispecie rilevanti:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. e 173 bis d.lgs. n. 58/98, abrogato da art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c. abrogato da art. 37, comma 4, d.lgs. n. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- pene accessorie (art. 2635-ter c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza (art 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, d.lgs. 19/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/2121).

**Articolo 25-quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**


Tale articolo, aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3), modificato dalla L. n. 153/2016 e dal d.lgs. n. 21/2018, prevede le seguenti fattispecie:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis 1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- confisca (art. 270 septies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di versione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

**Articolo 25-quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.**

Tale articolo prevede il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

**Articolo 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale.**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Tale articolo è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5) e successivamente modificato con L. 6/02/2006 n. 38 (art 10 comma 1 lett. a) e b)), nonché dal D.lgs. 04/03/2014 n. 39 (art 3), dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016, dal d.lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 238/2021. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art 600 ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale (pedo)pornografico (art. 600 quater c.p.);
- pornografia virtuale (600 quater 1);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

***Articolo 25-sexies – abusi di mercato.***

Tale articolo, modificato dal D.lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- manipolazione del mercato (d.lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- art. 187 quinquies del d.lgs. n. 58/98, in relazione ai seguenti illeciti: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) e Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).


***Articolo 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.***

Tale articolo, inserito dalla L. 03/08/2007 n. 123 (art 9 comma 1), poi sostituito dal d.lgs. 09/04/2008 n. 81 (art 300), poi modificato dalla L. 41/2016 e dalla L. n. 3/2018, prevede l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

***Articolo 25-octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio.***

Tale articolo, aggiunto dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 (che ha introdotto il reato di auto-riciclaggio), modificato dal d.lgs. n. 90/2017, e dal d.lgs. n. 195/2021, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- auto-riciclaggio (648-ter1 c.p.).

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

***Articolo 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.***

Tale articolo, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184 del 2021, modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, e modificato dal D.L. 2 marzo 2024, conv. con modd. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. Legge PNRR 4), prevede i seguenti reati:

Al comma 1:

- indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

Al comma 2:

- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, è punita la commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;


Al comma 2-bis:

- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

***Articolo 25-novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.***

Questo articolo, aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09, modificato dalla L. 14 luglio 2023, n. 93, dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. con modd. dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, e dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132, prevede i seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale (art. 171, comma 1, lett. a-ter, l. 633/1941);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- falsa dichiarazione di avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).


***Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.***

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4), sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

***Art. 25-undecies – reati ambientali.***


Quest'articolo è stato introdotto dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'articolo è stato poi modificato dalla l. 68/2015, nonché dal d.lgs. n. 21/2018, con cui è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali", e dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con modd. dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147. Le ipotesi di reato sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art 452 quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art 452 quinquies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452 sexies);
- impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (d.lgs. 152/06, art. 137);
- abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis, d.lgs. 152/06);
- abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter, d.lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/06, art. 256);
- combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, d.lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 259);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 260-bis);
- sanzioni per il "superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria" (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/06);
- circostanze attenuanti (art. 259-ter, d.lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 comma 1, e art. 2 comma 1 e 2);
- commercio o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, in assenza delle apposite prescrizioni normative (L. 150/92 art 6 comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. l. 150/92 art 3 bis comma 1);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (d.lgs. 202/07, art. 9).

**Art. 25-duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Questo articolo, aggiunto dal d.lgs. del 16 luglio 2012 n. 109, ha previsto la fattispecie di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all’art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e la fattispecie di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998, rubricato “disposizioni contro le immigrazioni clandestine”. L’articolo è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

***Art. 25-terdecies – razzismo e xenofobia.***

Quest’articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167, che ha esteso la normativa anche nel caso di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, previsto dall’art. 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654, oggi trasfuso nell’art. 604-bis c.p., dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 21/2018.

***Art. 25-quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.***

Quest’articolo è stato inserito dall’art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39, che ha esteso la normativa anche nel caso dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, rispettivamente: “frode in competizioni sportive” ed “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.


***Art. 25-quinquiesdecies – reati tributari.***

Quest’articolo è stato inserito dall’art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso la normativa anche in relazione ai “reati tributari” previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L’articolo è stato modificato dal d.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis, e dal D.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156. Sono previste le seguenti fattispecie rilevanti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato Membro dell’Unione Europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, da cui consegua un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

***Art. 25-sexiesdecies – contrabbando.***



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Quest'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, modificato dal D.lgs. n. 156/2022 e dal D.lgs. n. 141/2024, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:


- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 293, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43);
- reati previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al d.lgs. 26.10.1995, n. 504, in relazione alla sottrazione al pagamento o all'accertamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

***Art. 25-septiesdecies - delitti contro il patrimonio culturale.***

La legge 9 marzo 2022 n. 22, ha introdotto l'art. 25-septiesdecies, modificato dalla L. 8 febbraio 2024, n. 6, e prevede i seguenti reati:

- furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art.518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relative a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art.518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

***Art. 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.***

La legge 9 marzo 2022 n. 22 ha introdotto i reati di seguito indicati:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di opere d'arte (art.518 terdecies c.p.).

***Art. 25-undevicies – delitti contro gli animali***

L'art. 25-undevicies, d.lgs. 231/2001, è stato inserito dalla legge 6 giugno 2025, n. 82, e prevede le seguenti fattispecie rilevanti:


- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

***Legge 146/2006 crimini transnazionali.***

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

***Aggiornamento del catalogo dei reati***

Per catalogo dei reati si intende quello via via aggiornato sulla base degli interventi normativi e dell'effettiva entrata in vigore, anche se non formalmente recepito nel presente documento. Si intende comunque adottare i principi, gli obblighi, i divieti e le misure organizzative idonee, di fatto, a ridurre il rischio di ciascun reato presupposto che dovesse essere ritenuto rilevante per Forma Futuro.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

## 2.4 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, il Legislatore ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione. In particolare, il Legislatore ha introdotto, a livello nazionale, il concetto di *“corruzione”* in senso amministrativo, intesa come *“assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”* (v.si Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Come riportato nel paragrafo introduttivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da *Forma Futuro*, tale documento individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi e le misure volti a prevenire il medesimo rischio, e a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.


*Forma Futuro*, alla luce della normativa che disciplina il fenomeno corruttivo, in continua evoluzione, e del D.lgs. 231/2001, ha ritenuto di adottare un *documento unitario distinto* dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/2001, anche in considerazione della loro approvazione asincrona.

## 3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’

*Forma Futuro* è una Società consortile a responsabilità limitata, tra i Comuni di Parma, di Fornovo di Taro e di Fidenza, costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna del 30 giugno 2003, n. 12, e successive modificazioni.

L’oggetto sociale è dato dall’art. 4 dello Statuto, al quale si fa espresso ed integrale richiamo, puntualmente richiamato anche nel Codice Etico, come modificato in seguito alla delibera regionale RER n. 201/2022 e alla determina dirigenziale n. 12957/2024 e ss.mm.ii, in riferimento all’ambito di accreditamento *“Istruzione e formazione professionale”* e al mantenimento dell’accreditamento.

In particolare: *“La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l’esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. La Società realizza i servizi educativi destinati all’istruzione e formazione dei giovani per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. La Società opera nell’ambito delle politiche attive del lavoro e più in generale dei servizi per il lavoro sia rivolta al-*

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

*le persone che alle imprese. A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del “capitale umano” nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l’approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.”*

Dal 1966, la mission di *Forma Futuro* è quella di aiutare le persone a costruire il proprio futuro con la formazione. Nel 1997, i Comuni di Parma, Fidenza e Fornovo hanno rafforzato questa mission e ne sottolineano il riferimento territoriale e provinciale. Attualmente le sedi sono tre, e si trovano a Parma, Fidenza e Fornovo.

*Forma Futuro* è a servizio delle istituzioni, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli attori dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia di Parma nell’offrire politiche attive per la formazione e il lavoro delle persone.

Gli ambiti delle attività offerte riguardano, anzitutto, l’istruzione e la formazione professionale per i ragazzi in obbligo di istruzione, finalizzate al successo formativo e alla professionalizzazione per un futuro inserimento nel mercato del lavoro, con qualifica di Operatore Meccanico, Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione, Operatore Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici ed Operatore Agro-alimentare. Si effettuano anche le attività di alternanza formazione-lavoro, grazie al rapporto con le imprese del territorio, e le attività di formazione superiore e alta-formazione per qualificare i futuri tecnici all’interno del sistema impresa.


Vengono, inoltre, svolti percorsi di formazione e lavoro per le persone in cerca di occupazione, disoccupati e persone a rischio di esclusione sociale, percorsi qualificanti e abilitanti e percorsi formativi per il personale della pubblica amministrazione. È presente anche un catalogo formativo per corsi professionalizzanti tecnici e di settore.

## 4 ADOZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale.

**Il Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo.** Il Codice ha lo scopo di indirizzare l’agire dell’Azienda verso comportamenti etici e disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l’attività di *Forma Futuro* e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell’impegno dell’azienda a contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio in cui opera per mezzo dell’organizzazione e dell’erogazione di servizi per conto di Enti Pubblici.

**La presente Parte Generale contiene i principi organizzativi generali,** una panoramica sui contenuti normativi del Decreto 231 e sulle funzioni del Modello, nonché in ordine ai criteri per l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza e le sue funzioni.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

**La Parte Speciale** contiene l'indicazione dei reati presupposto ritenuti rilevanti e, per ciascuna delle categorie, l'elencazione dei processi interessati, dei principi specifici di comportamento e dei protocolli di gestione del rischio di commissione dei reati presupposto, le cui modalità procedurali devono essere osservate da tutti gli operatori interessati.

#### **4.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA FORMA FUTURO CON L'ADOZIONE DEL MODELLO**


La Società *Forma Futuro*, al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali della stessa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito denominato MODELLO) in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/2001.

La Società *Forma Futuro*, nonostante l'adozione del MODELLO sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/2001 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale al fine di garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nell'elemento costitutivo del MODELLO denominato "Analisi Rischi", che qui si richiama integralmente.

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di *Forma Futuro* dei rischi di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da *Forma Futuro* in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui *Forma Futuro* si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a *Forma Futuro*, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività sensibili, a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi. Tra le finalità del MODELLO vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del MODELLO adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale MODELLO al fine di prevenire la commissione dei reati.

*Forma Futuro* ritiene che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con la Società: ai suddetti soggetti destinatari del MODELLO è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

si ispira l'azione di *Forma Futuro* e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

L'adozione del Modello e la sua successiva diffusione hanno il fine di ottenere: una reale consapevolezza nel potenziale autore del reato che egli possa commettere un illecito; una continuativa osservazione delle attività sensibili in modo da permettere a *Forma Futuro* di prevenire o quantomeno reagire in modo tempestivo così da impedire la commissione del reato.

#### **4.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO**

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) anche le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Forma Futuro* nominato, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.


Le modifiche dei documenti (variazione di documento esistente e/o creazione di nuovo documento) redatti in attuazione del Modello, sono invece apportate ad opera delle funzioni aziendali interessate qualora le preesistenti prescrizioni si rivelino inefficaci nel garantire attuazione alle disposizioni del modello o qualora la loro revisione sia necessaria per dare seguito ad eventuali modifiche o integrazioni del Modello medesimo.

Le modifiche, le integrazioni e/o la creazione di documenti componenti il Sistema di autoregolamentazione aziendale devono sempre essere formalmente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

#### **4.3 STRUTTURA DEL MODELLO**

Il Modello predisposto e adottato da *Forma Futuro* si basa sulle seguenti componenti:

- il **Codice Etico**, destinato a fissare principi e regole di condotta generali, inclusi quelli atti a disciplinare i comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto 231;
- l'**organigramma** che definisce l'attribuzione dei compiti – prevedendo, per quanto possibile, la separazione delle funzioni o in alternativa dei controlli compensativi – e i soggetti chiamati a controllare la correttezza dei comportamenti, di cui la Società è tenuta al costante aggiornamento;
- l'individuazione e mappatura delle **aree e attività sensibili**, vale a dire la descrizione di quei processi potenzialmente più esposti alla commissione dei reati presupposto;

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026


- la previsione di specifiche **procedure di Parte Speciale**, con i necessari richiami e/o integrazioni a tutte le ulteriori procedure e regolamenti esistenti, relativamente ai processi ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione dei reati presupposto, in modo tale da costruire un sistema “integrato”;
- l’indicazione dei **soggetti** che intervengono a presidio delle attività sensibili, nei ruoli distinti di esecutori o di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
- l’adozione di un **sistema di deleghe, procure e poteri aziendali**, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni, secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
- l’individuazione di **metodologie e di strumenti** che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia diretto che indiretto, essendo il primo tipo di controllo affidato agli operatori specifici di una data attività e al preposto, nonché il secondo controllo al management e all’Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un **sistema disciplinare** con misure sanzionatorie per coloro che violino le regole di condotta stabilite dalla Società, cui affidare una duplice funzione: da un lato sanzionare in termini disciplinari, ex post, la violazione del Codice Etico e delle procedure previste dal MOG stesso; dall’altro stigmatizzare e, quindi, prevenire la messa in atto di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare;
- la **rilevazione e l’analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto**;
- l’individuazione e costituzione di un **Organismo di Vigilanza** cui viene assegnato il compito di vigilare sull’efficacia ed il corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico;
- l’individuazione dei **flussi informativi** da e verso l’Organismo di Vigilanza;
- la predisposizione di un **programma di informazione e formazione** del personale in ordine alla disciplina di cui al Decreto 231, al MOG e a tutte le procedure ad esso riferibili.

#### 4.4 CODICE ETICO

Scopo del documento “Codice Etico” è la definizione di **principi etici** e valori morali che identifichino l’ambito delle responsabilità etiche e sociali di ciascun soggetto che collabora con la Società; da questi principi generali discendono norme e modalità operative che devono essere attuate all’interno di *Forma Futuro* da parte di tutti i soggetti destinatari dello stesso.

I principi del Codice Etico si applicano ai Dipendenti e a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nell’ambito delle relazioni che essi intrattengono con la Società medesima.

I principi del Codice Etico devono ispirare i componenti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico della Società in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della stessa. In egual modo devono ispirare i dirigenti nel dare concreta attuazione all’attività di direzione della Società.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione con *Forma Futuro* sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti ai principi del Codice Etico e non assumere iniziative in contrasto con il Codice medesimo.

#### **4.4.1 PRINCIPI ETICI GENERALI**

La Società *Forma Futuro* conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo ogni pratica illegale.

La Società non giustifica alcun comportamento contrario alla legislazione vigente, al Codice Etico o alle normative interne anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società e sanziona tali comportamenti contrari secondo gli articoli del proprio Sistema Disciplinare.

La Società considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società secondo diligenza, accuratezza e professionalità anche al fine di fornire ai clienti ed ai soggetti, con i quali si trova ad avere rapporti derivanti dallo svolgimento della propria attività, prestazioni di elevato livello qualitativo.

*Forma Futuro* ritiene riferimento fondamentale per la Società i seguenti valori: la serietà, la correttezza e l'onestà professionale; l'imparzialità di trattamento nello svolgimento di ogni relazione, sia interna che esterna alla Società.

La Società considera l'individuo, i suoi valori e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare; la Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, all'identità di genere, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.


La Società considera, inoltre, la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice.

*Forma Futuro* si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni ciò al fine di proteggere la propria e la altrui sicurezza.

Per le condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al d.lgs. 231/2001 la società intende impegnarsi nella riduzione del rischio di qualsiasi reato presupposto che possa essere commesso mediante condotte di bullismo e cyberbullismo nonché mediante l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

#### **4.5 ATTIVITA' SENSIBILI**

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, *Forma Futuro* ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa e dell'operatività del settore di attività.

Una volta effettuata una generale mappatura delle attività, sono state individuate le c.d. **“aree o attività sensibili”** o **“a rischio”**, considerate rilevanti in relazione alle categorie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 per le quali si è ritenuto vi possa essere il rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale della società o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Tra le aree di attività a rischio, oltre alle Attività sensibili (che hanno un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato), sono state considerate anche le c.d. **“Attività strumentali”**, cioè quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato.

L'analisi dettagliata delle attività sensibili, dei reati del Decreto ritenuti rilevanti e dei profili di rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività di *Forma Futuro*, è sviluppata nel documento di **“Analisi dei rischi per processo”** e nel **Modello Parte Speciale**, ai quali si rinvia e ci si richiama integralmente.

##### **4.5.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' SENSIBILI ED AI PROCESSI STRUMENTALI**


Le operazioni svolte nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali sono adeguatamente formalizzate, con particolare riferimento alla documentazione predisposta all'interno della realizzazione delle operazioni stesse.

La documentazione, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.


Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio dei rischi di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle attività sensibili e ai processi strumentali o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

#### **4.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA/ORGANIGRAMMA**



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026


La struttura organizzativa/organigramma di *Forma Futuro*, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, individua la mappa delle aree della Società e delle relative funzioni che sono attribuite ad ogni area, così rappresentata:



Il Modello si intende adottato e attuato con riferimento all'organigramma in vigore e come successivamente modificato, il cui costante aggiornamento è a cura della Società.

Sono organi della Società, secondo lo Statuto: l'**Assemblea dei Soci**, il **Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico**, il **Direttore Generale**, il **Collegio Sindacale o il Revisore Unico**. Con riferimento ai poteri attribuiti agli organi dallo Statuto, si fa riferimento agli artt. da 14 a 22 dello Statuto di *Forma Futuro*.

L'attuale forma di governo societaria prevede il **Consiglio di Amministrazione**; secondo i poteri previsti dalle norme statutarie, vi è il **Direttore Generale** e il **Revisore Unico**.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

#### **4.6.1. SISTEMA DELLE PROCURE, DELEGHE E DEI POTERI**

Nella **seduta n. 188 del 10/09/2018**, il Consiglio di Amministrazione di *Forma Futuro* ha approvato il Disciplinare del Direttore Potami Mirco, con delega ad intrattenere i rapporti di seguito indicati:

##### **“1) con riguardo all’area amministrazione, controllo e rendicontazione**

##### **1.1 – con firma libera:**

1.1.1 – intrattenga i rapporti con le banche (depositando presso le stesse la propria firma) e possa operare sui conti correnti della mandante, compresi la richiesta di affidamenti, e la gestione dei conti anticipi contributi e fatture;

1.1.2 – sottoscriva, all’occorrenza anche con firma digitale, le domande di rimborso dei finanziamenti pubblici, le proposte di rendicontazione ed i verbali di rendicontazione, nonché eventuali verbali a fronte di controlli amministrativi disposti dagli enti pubblici finanziatori;

1.1.3 – intrattenga rapporti con Istituti fiscali e previdenziali con facoltà di sottoscrivere le relative comunicazioni;

1.1.4 – inoltri comunicazioni al personale aventi contenuti di carattere gestionale e collegare alla gestione del rapporto di lavoro, all’organizzazione e all’attività;

1.1.5 – gestisca la banca ore e le ferie del personale;

1.1.6 – gestisca i rapporti con le organizzazioni sindacali;

1.1.7 – sottoscriva contratti di prestazioni di servizio e/o acquisti di beni di importi non superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00);

1.1.8 – svolga gli adempimenti relative a paghe e contributi;

1.1.9 – rediga report periodici e bilanci previsionali;

##### **1.2 – con firma congiunta a quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

1.2.1 – sottoscriva contratti di assunzione di dipendenti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

1.2.2 – sottoscriva accordi con le organizzazioni sindacali;

1.2.3 – sottoscriva contratti di prestazioni di servizio e/o acquisti di beni per un importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);

##### **2) con riguardo all’area progettazione e marketing**

##### **2.1 - con firma libera**

2.1.1 – sottoscriva partenariati e/o protocolli di intesa di sostegno ai progetti;

2.1.2- sottoscriva copia richiesta economica per i progetti presentati alla scadenza del bando e che saranno successivamente approvati;


2.1.3 – sottoscriva atti di costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATI), associazioni di scopo, accordi di rete, per la presentazione e gestione di progetti finanziati;

2.1.4 – sottoscriva per accettazione i progetti presentati ed approvati;

2.1.5 – predisponga preventivi per progetti attività “a mercato”;

##### **3) con riguardo all’area produzione (erogazione e gestione)**

##### **3.1 – con firma libera:**

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

3.1.1 – svolga gli adempimenti connessi all'avvio delle attività (atto di impegno, comunicazione avvio attività, preventivo di dettaglio, ordini di acquisto inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi, convenzioni con le scuole per i percorsi integrati, comunicazioni INAIL per coperture assicurative);

3.1.2 – svolga gli adempimenti in itinere (stati di avanzamento azioni di accompagnamento 25, 50, 75 e 100 per cento; denunce di infortuni; convenzioni per tirocini proposti dalla mandante non previsti nei corsi finanziati; progetti formativi legati alla convenzione dei tirocini proposti dalla mandante; convenzioni per gli stages);

3.1.3 – svolga gli adempimenti al termine delle attività (attestati; certificazioni di competenze; dichiarazioni sostitutive di frequenza e certificazioni varie; comunicazione termine attività; dichiarazione di responsabilità);

3.2 – con firma congiunta a quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione:

3.2.1 – effettui ordini di acquisto superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00) complessivi;

4) **con riguardo alla sicurezza, qualità e accreditamento**

4.1 – con firma libera:

4.1.1 – inoltri le comunicazioni annuali/periodiche alla Regione dei dati per il mantenimento dell'accreditamento;

4.1.2 – sottoscriva documenti e atti a titolarità del datore di lavoro inerenti la sicurezza (riunione annuale, informative ai dipendenti, verbali di verifica, ecc.);

4.1.3 – sottoscriva verbali di verifica per la certificazione della qualità;

4.1.4 – coordini le funzioni organizzative e le comunicazioni inerenti;"


Nella seduta CdA del **21/10/2019**, ai Responsabili di servizio sono state attribuite le deleghe, che non comportino impegni di spesa, per la firma dei documenti di gestione e delle convenzioni di stage/tirocinio.

Nella **seduta n. 200 del 26 febbraio 2021**, il CdA ha approvato il disciplinare del Direttore Potami in vigore nei medesimi contenuti (in quanto era stato sottoscritto dal precedente rappresentante legale della Società).

Nella **seduta del CdA di Forma Futuro n. 204 del 2 dicembre 2021**, il Presidente ha delegato il Direttore Generale a firmare in sua vece in veste di Titolare di Trattamento nel contesto del Sistema di Gestione Privacy, ad integrazione del punto 4 del Disciplinare in vigore.

**Il Modello si intende adottato con riferimento ai poteri, alle deleghe e alle procure in vigore e come successivamente modificate e ad esse si adegua in modo dinamico. A tale scopo, viene aggiornato a cura della Società elenco riepilogativo di tutte le procure e deleghe attribuite.**

## 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

### 5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/01, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare continuamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei Destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento, al fine di migliorare la prevenzione degli illeciti previsti dal Decreto.


L'affidamento dei compiti sopra descritti ad un organismo dotato di autonomi poteri, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa a carico dell'Ente, prevista dal Decreto 231.

L'OdV, comunque, non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno alla società.

Le norme relative agli elementi costitutivi dell'OdV rappresentati dalla composizione (collegiale, monocratica, interni, esterni, mista), dai requisiti soggettivi dei membri dell'OdV, dalle modalità di nomina, revoca e recesso, dalla durata in carica e dai compiti e poteri, sono individuate in ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.

In tutti i casi, la scelta relativa all'Organismo di Vigilanza di *Forma Futuro* viene effettuata in riferimento ai seguenti principi:

- **Autonomia:** è necessario che l'OdV svolga le proprie funzioni in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente e, in particolare, del management aziendale. All'OdV devono essere riconosciuti effettivi poteri di ispezione e controllo, con possibilità di accesso ai dati e alle informazioni aziendali rilevanti e di disporre delle professionalità e dei supporti tecnici delle altre funzioni aziendali di controllo.
- **Indipendenza:** in relazione ai compiti che il Decreto 231 assegna all'Organismo di Vigilanza, sono richiesti l'assenza di vincoli rispetto ai vertici dell'ente e di funzioni operative connesse con l'attività aziendale, tali da compromettere l'obiettività di giudizio dell'Organismo stesso. L'Organismo deve avere piena libertà nella definizione del proprio regolamento operativo e del piano di audit, nella selezione delle attività di verifica e nell'organizzazione, in generale, del proprio lavoro.
- **Continuità d'azione:** è necessario che l'OdV, per poter esercitare in modo corretto le funzioni ad esso assegnate, svolga le proprie attività con una periodicità tale da consentire di ravvisare - in tempo reale - eventuali situazioni anomale e/o potenzialmente critiche rispetto a quanto disposto dal Decreto.
- **Professionalità:** intesa come bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. In riferimento ai diversi ambiti aziendali interessati, all'OdV è richiesto il possesso di un insieme di conoscenze sia aziendalistiche sia giuridiche, in quanto la vigilanza sui modelli e l'aggiornamento periodico degli stessi sono funzioni che richiedono necessariamente una preparazione multidisciplinare (che spazia dai

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

profili organizzativi e di controllo interno aziendale, a profili giuridici, a profili tecnici di diversa natura).

- **Onorabilità:** è necessario che i componenti dell'OdV possiedano il requisito dell'onorabilità per contribuire alla credibilità del complessivo Sistema di Controllo Preventivo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il requisito di onorabilità può essere definito per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria, in particolare per amministratori e sindaci.

## 5.2 COMPOSIZIONE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico o collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall'Organismo medesimo. I membri dell'Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. I membri dell'Organismo possono avvalersi del supporto di consulenti esterni per la cura di attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società.

La nomina e la revoca dei componenti l'Organismo di Vigilanza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, mediante delibera.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti giuridici e/o economici e/o di organizzazione e gestione aziendale necessari a svolgere efficacemente l'attività assegnata, dotati di adeguata preparazione e competenza nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza, autonomia e di continuità d'azione previsti dal D.Lgs. 231/2001.


I membri dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da altri organi della Società.

L'Organismo, oltre ad un proprio compenso attribuito ai singoli membri, ha a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e deliberato dall'Organo Amministrativo della Società, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

Si prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza riferisca anche al Collegio Sindacale o Sindaco Unico circa la commissione dei reati e in ordine alle eventuali carenze del Modello.

In tutti i casi, l'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico ed al Collegio Sindacale o Sindaco Unico sull'attività svolta.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

### 5.3 DURATA IN CARICA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA

La durata in carica dei componenti l'Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello, salva diversa durata da determinarsi con delibera del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.


Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, l'OdV scaduto continua ad operare in regime di prorogatio alle medesime condizioni, fino all'accettazione della nomina del nuovo Organismo.

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Forma Futuro* può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, mediante delibera consigliare e sentito il Collegio Sindacale o Sindaco Unico. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di revoca e decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna passata in giudicato per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (nelle more della condanna, potrà essere valutata una sospensione temporanea dall'incarico);
- la sentenza di condanna di primo grado della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. C.p.p., ove risulti *"l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo"* secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la sussistenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c., in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l'organismo dirigente della Società;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., così come richiamato dall'art. 2399, comma 1, lett. a), c.c.. In particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. la cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti o da quello degli Avvocati).

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, l'Organo Amministrativo potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un *interim*.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

I componenti dell'Organismo di Vigilanza potranno recedere in ogni momento dall'incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

#### **5.4 RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tutti i soggetti che operano all'interno della Società sono tenuti all'osservanza del Modello organizzativo. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all'OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura di *Forma Futuro*.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

#### **5.5 CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. È fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di Vigilanza di riunirsi almeno tre volte per ciascun anno. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto indicato ai precedenti punti. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti della Società e/o collaboratori esterni dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all'ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.


Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono svolgersi presso la sede della Società o altrove, anche attraverso la partecipazione a distanza dei componenti e degli invitati, con sistemi audio e video collegati, a condizione che il Presidente accerti l'identità degli intervenuti.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Amministrazione o Amministratore Unico, su richiesta motivata del Presidente dell'Organismo stesso. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo presenti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, anche in forma sintetica, sottoscritto dagli intervenuti.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

### **5.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare se relative a presunte violazioni del Modello (in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 24/2023).

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

L'ODV assicura la riservatezza delle informazioni di cui entra in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso devono pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.


### **5.7 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di tutti i settori della Società, al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate dagli altri organi della Società.

All'OdV, in ogni caso, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura della Società e nemmeno poteri sanzionatori.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

In generale, la normativa di riferimento prevede che all’OdV debbano essere affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del MOG da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partner, ecc.;
- verificare l’efficacia del MOG e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre all’Organo Amministrativo gli aggiornamenti del MOG, in relazione a mutamenti aziendali o normativi;
- collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al fine di garantire un maggior livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di assicurare l’efficace attuazione del sistema coordinato 231 – Anticorruzione.


Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta;
- verificare l’istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo “dedicato” (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo;
- condurre ricognizioni sull’attività della Società attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle “aree attività a rischio”;
- promuovere la diffusione e la comprensione del MOG mediante aggiornamenti;
- determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- definire con i Responsabili delle Aree gli strumenti per l’attuazione (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l’adequatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del MOG;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l’elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell’effettiva attuazione del Modello.

Per quanto qui non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

### **5.8 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (FLUSSI INFORMATIVI DELL'ODV)**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Forma Futuro*.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno **annualmente**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, attraverso una **relazione scritta**, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, nonché un piano di attività previsto per l'anno successivo;
- **periodicamente** nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico per una informativa in merito ad attività svolte dall'Organismo ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse;
- nei confronti del Collegio Sindacale o Sindaco Unico (con comunicazione inviata anche a CdA/AU), ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, potendo ricevere dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, che dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.


A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

### **5.9 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle direzioni, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole direzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni);


- su base occasionale, le eventuali comunicazioni di avvio di procedimento giudiziario a carico dei Destinatari, anche nelle ipotesi previste e disciplinate dalla L. 190 del 2012;
- su base periodica, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), le informazioni circa eventuali segnalazioni ricevute riguardanti violazioni degli adempimenti di cui alla L. 190 del 2012, modifiche al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, attuazione di eventuali nuovi adempimenti previsti dal legislatore, e ogni altra informazione rilevante.

Qualora l'Organismo venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello, provvede a darne comunicazione all'organo competente per il procedimento disciplinare. Gli organi competenti sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. L'Organismo deve conservare idonea documentazione scritta dell'attività informativa svolta.

#### **5.10 FLUSSI INFORMATIVI MINIMI OBBLIGATORI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere **obbligatoriamente** trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità italiana od estera, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di *Forma Futuro* o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dal direttore e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- contenziosi ed eventuali transazioni agli stessi collegati, con cadenza annuale;
- modifiche e/o aggiornamenti nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o della struttura organizzativa/organigramma, del Sistema della Qualità, del Sistema di Sicurezza sul Lavoro, del Codice Etico, del Modello 231 e del sistema whistleblowing, con comunicazione tempestiva;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle eventuali sanzioni disciplinari irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001, o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Codice Etico e/o per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superio-

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

re ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di *Forma Futuro* e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società sia in territorio italiano che in territorio estero;

- adempimenti relativi all’approvazione e deposito del bilancio di esercizio annuale e relative comunicazioni;
- visite ispettive giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) e, in particolare, l’inizio della visita e l’esito finale (trasmissione dei verbali a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell’ambito dei rapporti con la P.A.;
- risultanze degli audit interni del Sistema di Sicurezza;
- altre notizie relative alla tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro e anche dell’ambiente (es. aggiornamento DVR, aggiornamento nomine dei soggetti prevenzionali, ispezioni particolari, ecc.);
- ogni altra notizia rilevante ai fini del sistema 231.

L’Organismo, con il supporto di *Forma Futuro*, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio, definendo i soggetti tenuti all’assolvimento del flusso informativo ed alle tempistiche, anche mediante **Tabella riepilogativa dei flussi informativi**, da considerarsi parte integrante del Modello.

È fatta salva la previsione di utilizzo dei canali di segnalazione interna di condotte illecite con la tutela whistleblowing.


Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall’Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell’espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla Direzione interessata e dall’Organismo in un apposito archivio riservato, istituito presso la sede di *Forma Futuro* per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

### **5.11 FLUSSI ORDINARI ALL’ODV**

Per la gestione dei flussi ordinari di comunicazione la società ha attivato il seguente indirizzo di posta elettronica dell’ODV: [odv@formafuturo.it](mailto:odv@formafuturo.it)

La gestione dei flussi ordinari è effettuata assicurando il rispetto dell’obbligo di riservatezza come previsto dal capitolo sub 5.6 Obblighi di riservatezza.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga all’OdV in via ordinaria, ma nella segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per l’OdV di inoltrare con immediatezza, entro 7 giorni dal ricevimento, la segnalazione e l’eventuale documentazione di supporto ricevuta alla Funzione Whistleblowing, utilizzando il canale whistleblowing di cui al successivo punto, dandone contestuale notizia al segnalante.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

### **5.12 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DI CONDOTTE ILLECITE (SISTEMA WHISTLEBLOWING)**

Per le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o violazioni delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, *Forma Futuro* prevede i canali di segnalazione interna per l'effettuazione delle segnalazioni, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi alla normativa in vigore sul c.d. whistleblowing, di cui al d.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche.

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023 ricomprende, tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione, tutti coloro che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Ente, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti retribuiti o meno, ecc.) e coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Ente (es. si trovano in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto lavorativo sia cessato o che siano in periodo di prova. Il segnalante c.d. whistleblower coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.


Inoltre, la normativa prevede un sistema di tutele offerte al soggetto segnalante che si estendono anche a soggetti diversi dal medesimo, che proprio in virtù del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, enti di proprietà del segnalante o enti che operano nel contesto lavorativo del segnalante medesimo), come descritto nell'apposito Regolamento whistleblowing adottato dalla Società.

La Società *Forma Futuro* garantisce tutti coloro che hanno informato gli organi competenti dell'esistenza di violazioni del Codice Etico e del Modello da eventuali ritorsioni in ambito aziendale.

È assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, anche secondo quanto stabilito dalla Legge in vigore.

I soggetti che dovessero compiere eventuali atti discriminatori o di ritorsione saranno assoggettati al sistema disciplinare previsto al successivo capitolo 6.

Avendo *Forma Futuro* previsto la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) a quest'ultima è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale ultimo soggetto indicherà alla persona segnalante la data di trasmissione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

Il segnalante deve inviare la segnalazione a RPCT tramite uno dei canali istituiti dall'Ente: canale scritto o orale.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- tramite il servizio postale: in busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esterno rechi la dicitura espressa "NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING";
- canale informatico: tramite accesso al software al link <https://formafuturo.whistleblowing.it/>;
- sistema di messaggistica vocale: tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di cellulare affidato al RPCT;
- incontro dedicato: solo se richiesto dal soggetto segnalante, incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dal RPCT.

Sul complessivo funzionamento del sistema whistleblowing, con particolare riferimento alle tutele previste ed alle modalità di effettuazione delle segnalazioni, si rinvia all'apposito **Regolamento whistleblowing** adottato dalla Società, da considerarsi parte integrante anche del presente Modello 231, consultabile sul sito istituzionale di Forma Futuro.

## 6 SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del modello stesso.


Il presente sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello diretto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dalle norme e dagli standard di comportamento indicati nel Modello, integra la disciplina prevista dal Codice Civile e dal Contratto Collettivo Nazionale CCNL applicabile al personale dipendente di *Forma Futuro*.

In particolare, sono oggetto di sanzione sia le violazioni del Modello poste in essere dai cd. Soggetti apicali, sia le violazioni perpetrate dai cd. Sottoposti o subordinati che agiscono in nome e per conto della Società, a prescindere dalla sussistenza di un procedimento penale a carico dei singoli.

In virtù di quanto previsto dal sopra citato d.lgs. 24/2023 sul whistleblowing e con riferimento a qualunque Destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

In generale, costituiscono **violazione del Modello**:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese procedure, protocolli o altre istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- c) comportamenti che integrano violazioni previste dalla normativa in vigore in tema di segnalazioni di condotte illecite whistleblowing, in particolare nei casi qui di seguito indicati:

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

- atti di ritorsioni nei confronti dei soggetti che effettuano una segnalazione;
- ostacolo o tentativo di ostacolare una segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni da parte dei soggetti responsabili;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione o non conformità delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
- accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero della sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, per aver riferito, nell'ambito delle segnalazioni whistleblowing, informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

In generale, costituiscono **violazione del Codice Etico**, oltre a qualsiasi violazione dei principi e delle politiche di condotta contenute al suo interno, qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle modalità applicative del Codice stesso. Costituisce parimenti violazione del Codice il comportamento di chi dovesse accusare altre persone di violazione del Codice con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

#### **6.1 CRITERI DI SCELTA DELLE SANZIONI**

Nell'irrogazione delle sanzioni, si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna di esse, in relazione al caso concreto. In particolare, si dovrà tenere conto di:


- rilevanza degli obblighi violati;
- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia);
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica-specialistica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri concorrenti;
- eventuale reiterazione della condotta;
- entità del danno o del pericolo a cui si espone la Società in conseguenza della violazione del Modello.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

#### **6.2 MISURE PREVISTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello e/o dei principi del Codice Etico, compresi quelli contrari a quanto previsto in relazione al rispetto della normativa sul c.d. whistleblowing, risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.



	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

A tutti i dipendenti risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma dei Contratti Collettivi applicati dall'Ente, coincidenti con quelle previste nel sistema disciplinare di *Forma Futuro*.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal CCNL, che saranno presi dall'Ente in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano.

I criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni sono determinati seguendo i principi indicati nel paragrafo precedente 6.1.

Le tipologie di sanzioni per i dipendenti sono:

- Rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- Rimprovero scritto;
- Multa (non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione oraria);
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.


Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato. Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi eventuale sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali Rappresentanza Sindacali Unitarie (RSU) o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto della L. 300/1970 e della normativa vigente.

### **6.3 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE**

In caso di violazione del Modello e/o dei principi del Codice Etico, compresi i comportamenti contrari a quanto previsto in relazione al rispetto della normativa in vigore sul c.d. sul whistleblowing, da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa ex art. 5, lett. a), D.lgs. 231/2001, il CdA o AU, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca dell'incarico ricoperto.

### **6.4 MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello e/o dei principi del Codice Etico, compresi i comportamenti contrari a quanto previsto in relazione al rispetto della normativa in vigore sul c.d. sul whistleblowing da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale o Sindaco Uni-

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

co, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società. In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello o dei principi del Codice Etico da parte dell'intero Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale o Sindaco Unico, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

## 7 ATTIVITÀ DI INFO-FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MODELLO, la Società *Forma Futuro* informa e forma tutti i Destinatari delle regole di condotta contenute nel MODELLO stesso, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

La Società provvede alla diffusione del Modello mediante le modalità ritenute più idonee, quali:

- consegna di una nota informativa;
- inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- diffusione del Modello tra il personale (eventualmente con invio dello stesso tramite posta elettronica a tutti i dipendenti) e, comunque, a tutti i Destinatari;
- altre modalità ritenute idonee.

Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico di *Forma Futuro* determina, su base annuale, le esigenze di informazione in azienda e pianifica l'allocazione delle risorse e dei mezzi che occorrono per realizzarla.


Le attività di formazione effettuate vengono registrate in un documento dove sono presenti i seguenti elementi: data; argomento e temi trattati; relatori; partecipanti; firme dei partecipanti.

Il documento si basa su un modello comune a tutte le attività di formazione svolte in azienda con formalizzazione attraverso un verbale di avvenuta formazione del personale.

La verifica dell'efficacia dell'info-formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione del corso, da parte dei vari responsabili di funzioni, nonché da parte del CdA o dell'AU ed analizzata dall'OdV in occasione del riesame annuale dell'efficacia del MODELLO.

La Società, inoltre, in occasione della stipula di contratti o accordi fra le parti, fornisce a tutti i soggetti terzi apposite informative su politiche proprie e procedure adottate nel rispetto del MODELLO.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti e partner riportano un'apposita clausola che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE GENERALE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b>	REV.	DATA
	MOG231	02	20/01/2026

**ALLEGATI:**

1. Modello Parte Speciale.
2. Codice Etico.

**RINVIO:**

1. Tabella riepilogativa dei flussi informativi.
2. Organigramma in vigore.
3. Regolamento whistleblowing.